



**SOSPENSIONE IN AUTOTUTELA**

GARA A PROCEDURA APERTA, A QUANTITÀ INDETERMINATA, PER LA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI FINO ALLA CONCORRENZA DI EURO 306.000,00 PIÙ I.V.A., DA ESEGUIRSI IN FAVORE DELLO STABILIMENTO MILITARE RIPRISTINI E RECUPERI DEL MUNIZIONAMENTO DI NOCETO (PR).

**CIG: 7142867052**

**GARA: 6797079**

Addì 12 (dodici) del mese di settembre dell'anno 2017 il Responsabile Unico del Procedimento della gara in argomento,

**SENTITO:** il parere della sottonotata Commissione nominata con Atto Dispositivo n. 138/2017 in data 04/09/2017 così composta:

- **Presidente:** Ten. Col. com. Diego CHIAPPINI;
- **1° Membro:** Ten. Col. Massimo PIAZZA;
- **2° Membro:** Ass. Amm. Roberto ARCONI.

**CONSIDERATO:** che, in data 07/09/2017, è stata esperita una procedura di gara aperta con pubblicazione su: G.U.U.E. del 22/07/2017, G.U.R.I. nr. 82 del 19/07/2017, nr. 4 quotidiani e sito istituzionale dell'Agenzia [www.aid.difesa.it](http://www.aid.difesa.it) sezione "bandi di gara";

**VISTO:** il verbale di apertura e valutazione offerte della gara in argomento del giorno 07 settembre 2017 con cui la suddetta Commissione ha escluso la Società DAF COSTRUZIONI STRADALI S.R.L. con sede in Milano, non ammettendola alla fase successiva di apertura dell'offerta economica, in quanto ha:

- a. dichiarato di avvalersi del servizio di subappalto senza, però:
  - indicare la percentuale e l'importo previsto per il subappalto;
  - rendere noto la/le società a cui affidare il servizio;
  - presentare, nella documentazione amministrativa, il DGUE, con le dichiarazioni previste, delle società interessate al servizio.
- b. presentato la polizza fidejussoria provvisoria dell'1% in luogo di quella prevista del 4%, eventualmente riducibile al 2% in presenza dei requisiti previsti;

**VISTA:** la comunicazione della citata società con PEC del giorno 11/09/2017 con cui essa ha contestato l'esclusione in quanto ritiene che i vizi rilevati dalla Commissione non siano "essenziali" ma sanabili con soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e secondo recente giurisprudenza (TAR Marche n. 578 del 3/7/2017);

**TENUTO CONTO:** l'art. 83 co. 9 del D.Lgs. 50/2016 "*Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle offerenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sensibili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa*". .

**DETERMINA**

di sospendere in autotutela la procedura di aggiudicazione e attivare il soccorso istruttorio nei confronti della società DAF COSTRUZIONI STRADALI S.R.L..

Qualora entro il termine di giorni 10 la citata Società provveda a fornire/integrare la documentazione mancante si procederà, con seduta pubblica, che verrà preventivamente pubblicizzata sul sito internet [www.aid.difesa.it](http://www.aid.difesa.it), all'apertura dell'offerta economica e successiva aggiudicazione alla Società migliore offerente.

Fatto, letto e sottoscritto alla data di cui sopra.

Il presente verbale viene redatto in unica copia originale.

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

*Ten. Col. com. Diego CHIAPPINI*

*(originale firmato agli atti)*

**VISTO SI APPROVA**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Ing. Giancarlo ANSELMINO**

*(originale firmato agli atti)*